




COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio



P.G.T.

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12

INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

Delibera Giunta Regionale 25 gennaio 2002, n. 7/7868 e
D.G.R. del 01 agosto 2003 n° 7/13950

Relazione: Rif. RG/8302/10	REGOLAMENTO	Scala: --	
Allegato: Rif. --		Data: 12/04/2010	
Progettista: Dott. Arch. Gianni Roncaglia Collaboratori: Dott. Arch. Matteo Roncaglia Dott. Arch. Lisa Roncaglia	Progettista: Dott. Geol. Diego Marsetti Collaboratori: Dott. Geol. Etorina Gambirasio Dott. Geol. Stefano Mogni Dott. Ilaria Pagani		
Dott. Arch. Gianni Roncaglia	Dott. Geol. Diego Marsetti		
Il Sindaco: Avv. Dario Odelli	Il Segretario Comunale: Dott. Claudio Brambilla	L'Assessore all'Urbanistica: Arch. Anna Gagliardi	Il Responsabile SPGT: Geom. Fabio Marchesi

Adottato con delibera CC N° del
Approvato con delibera CC N° del
Depositato presso Segreteria Comunale il
Pubblicato sul BURL n° del

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO





INDICE

PREMESSA	- 3 -
CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	- 4 -
ART 1. OGGETTO	- 4 -
ART 2. DEFINIZIONI	- 4 -
ART 3. NORMATIVE DI RIFERIMENTO.....	- 7 -
ART 4. INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE	- 9 -
ART 5. CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE	- 11 -
ART 6. CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA E RELATIVE FASCE DI RISPETTO.....	- 11 -
CAPITOLO II ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA DI COMPETENZA COMUNALE.....	- 12 -
ART 7. FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA	- 12 -
ART 8. ATTIVITA' VIETATE.....	- 13 -
ART 9. INDIRIZZI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA	- 14 -
ART 10. ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE COMUNALE	- 15 -
ART 11. ATTRAVERSAMENTI DI CORSI D'ACQUA.....	- 25 -
ART 12. TOMBINATURE	- 26 -
ART 13. RECINZIONI	- 26 -
ART 14. RIPRISTINO DI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA	- 26 -
ART 15. AUTORIZZAZIONE PAESISTICA.....	- 26 -
ART 16. PROCEDURE PER CONCESSIONI NEL CASO DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO.....	- 27 -



CAPITOLO III	RICHIESTA NULLA-OSTA E INDICAZIONE DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA.....	- 29 -
ART 17.	RICHIESTA DI NULLA-OSTA.....	- 29 -
ART 18.	SANZIONI	- 31 -
ART 19.	CANONI DI POLIZIA IDRAULICA.....	- 32 -
ART 20.	POTERI DEL SINDACO - RISANAMENTO ABITATO.....	- 37 -
ART 21.	RICHIAMO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE	- 38 -
ART 22.	INTERFERENZA DEL RETICOLO CONSORTILE	- 39 -
CAPITOLO IV	MODIFICAZIONI E SPOSTAMENTI DELL'ALVEO, SDEMANIALIZZAZIONI	- 40 -
ART 23.	MODIFICAZIONI, SPOSTAMENTI DELL'ALVEO E SDEMANIALIZZAZIONI.....	- 40 -
ART 24.	TERRENI ABBANDONATI O ACQUISITI DAI CORSI D'ACQUA PUBBLICI APPARTENENTI AL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE	- 40 -

MODULISTICA

Modello 1	Autorizzazione ai soli fini idraulici per la realizzazione di opere di regimazione fluviale.....	- 42 -
Modello 2	Autorizzazione ai soli fini idraulici per l'attraversamento di corso d'acqua.....	- 43 -
Modello 3	Nulla Osta ai soli fini idraulici per lo scarico in corso d'acqua.....	- 44 -
Modello 4	Autorizzazione ai soli fini idraulici per occupazione di aree demaniali	- 45 -



PREMESSA

Per la redazione del presente regolamento e per la definizione del reticolo idrico minore si è utilizzata come base di partenza il lavoro redatto dallo Studio di Ingegneria Berdini Ing. Alessandro: "Adeguamento delle aree di esondazione a seguito degli interventi di difesa del suolo e regimazione idraulica eseguiti nel territorio comunale nel decennio 1996-2006", e lo "studio idrologico idraulico ai fini dell'individuazione del reticolo idrico minore e definizione delle relative fasce di rispetto".

Sono stati utilizzati i criteri generali indicati al punto 4 dell'All.B della D.g.r. n°7/13950 del 1.08.2003 adeguatamente integrati in funzione delle caratteristiche idrografiche specifiche del territorio comunale di Albano S. Alessandro. Quindi con riferimento alla delibera regionale sopra indicata sono stati considerati e inseriti nel *Reticolo Idrografico Minore*, i corsi d'acqua rispondenti ad almeno uno dei seguenti criteri:

- siano indicati come demaniali nelle carte catastali o in base alle normative vigenti;
- siano rappresentati come corsi d'acqua nelle cartografie ufficiali I.G.M. e C.T.R.;
- siano stati o siano tuttora oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici.

Sulla base dell'idrografia presente nel territorio i suddetti criteri generali sono stati integrati con i seguenti:

- un'attività idraulica in atto o comunque presente ed accertata in determinate condizioni;
- la possibilità di una riattivazione del tratto;
- funzione determinante per il drenaggio delle acque superficiali di un'area.



CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART 1. OGGETTO

Il presente Regolamento ha lo scopo di stabilire, nell'ambito del territorio comunale, le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore, intesa come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, a seguito della Delibera della Giunta Regionale del 25 gennaio 2002 n° 7/7868 e D.G.R. del 01 agosto 2003 n° 7/13950.

Per quanto in questa sede non espressamente previsto in materia di acque pubbliche, come definite dalla Legge 36 del 5 gennaio 1994, sono richiamate e fatte salve le vigenti norme nazionali e regionali riguardanti le derivazioni e le utilizzazioni di acque pubbliche, i canoni e le tasse demaniali, oltre che la realizzazione e manutenzione di opere idrauliche.

ART 2. DEFINIZIONI

Agli effetti del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) "reticolo idrico principale": i corpi idrici appartenenti al reticolo idrografico da considerarsi principale sono quelli elencati nella d.g.r. n. VII/7868 del 25/01/2002 e successive modifiche;
- b) "reticolo idrico minore": i corpi idrici appartenenti al reticolo idrografico da considerarsi minore e quindi di competenza del comune, sono tutti quelli non indicati come appartenenti al "reticolo idrografico principale";
- c) "opere idrauliche": si intendono tutte le opere intorno alle acque pubbliche;
- d) "piena ordinaria": l'altezza di piena ordinaria è rappresentata dalla quota media annua raggiunta dalle acque del corpo d'acqua considerato, statisticamente uguagliata o superata nel 75% dei casi osservati;
- e) "Polizia Idraulica": le attività di Polizia Idraulica, affidate al Comune assieme al pronto intervento, hanno per scopo quello di impedire che si realizzino opere o attività che compromettano il naturale scorrere delle acque, l'applicazione di Norme, divieti, autorizzazioni e canoni relativi alle richieste di Enti Pubblici e Privati riguardanti alvei demaniali e non, opere di manutenzione dei corsi d'acqua.



- f) “acque reflue domestiche”: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- g) “acque reflue industriali”: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- h) “acque di processo”: acque che subiscono alterazioni qualitative in conseguenza del loro uso nei cicli tecnologici;
- i) “acque di raffreddamento non a contatto”: acque provenienti da ciclo produttivo aventi le medesime caratteristiche analitiche dell’acqua prelevata differenziandosi solo per la temperatura.
- j) “acque di raffreddamento a contatto”: acque provenienti da ciclo produttivo aventi temperatura e caratteristiche analitiche diverse dell’acqua prelevata.
- k) “acque reflue urbane”: acque reflue domestiche o il miscuglio delle stesse e delle acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento;
- l) “acque meteoriche”: acque di pioggia decadenti dai tetti, dai piazzali e da qualunque altra superficie;
- m) “acque di prima pioggia”: acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm, uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante;
- n) “acque di seconda pioggia”: acque meteoriche successive alle acque di prima pioggia
- o) “inquinamento”: lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall’uomo nell’ambiente idrico di sostanze o di energia le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque;
- p) “valore limite di emissione”: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in un carico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo;
- q) “rete fognaria”: sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
- r) “scarico”: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;



- s) “stabilimento”: qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 3” ovvero qualsiasi altro processo produttivo che dia origine a scarichi non assimilabili a quelli provenienti da insediamenti civili;
- t) “insediamento civile”: uno o più edifici o installazioni, adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività di cui al successivo art. 3 punto 1.a) del presente Regolamento;
- u) “nuovo insediamento”: ogni insediamento civile, produttivo o di servizio autorizzato della costruzione e/o all'attività in data successiva all'approvazione del presente regolamento;



ART 3. NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Normative Regione Lombardia

1. L.R. 5 gennaio 2000, n°1 - *Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n°112 – Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n°59.*
2. L.R. 16 giugno 2003, n°7 - *Norme in materia di bonifica e irrigazione.*
3. D.g.r. 7/7868 del 25.01.2002 - *Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3 comma 115 della l.r. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica”.*
4. D.g.r. n°7/13950 del 1.08.2003 - *Modifica della D.g.r. 25 gennaio 2002, n° 7/7868 “Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3 comma 115 della l.r. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica”.*
5. D.D.G. 13 dicembre 2002 – n° 25125 Direzione Generale Territorio e Urbanistica – *Approvazione dei decreti e disciplinari tipo di polizia idraulica concernenti autorizzazioni ai soli fini idraulici e concessioni di aree demaniali – D.g.r. n°7868 del 25 gennaio 2002*
6. D.g.r. del 25 luglio 1997 n° 6/30194 - *Deleghe della Regione agli enti locali per la tutela del paesaggio. Criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative ai sensi della legge regionale 9 giugno 1997, n° 18 - Sezione I.*
7. D.g.r. n° 8127 del 1/10/2008 D.g.r. 1 ottobre 2008 - n. 8/8127 - *Modifica del reticolo idrico principale determinato con la d.g.r. 7868/2002*
8. D.g.r. N° 5774 del 31/10/2007 5774 *introduzione del canone ricognitorio per i fondi interclusi e del canone per uso agricolo - Modifica alle d.g.r. nn. 7868/2002 e*



13950/2003 in materia di determinazione del reticolo idrico principale (art. 3, c. 114, l.r. n. 1/2000) -

9. Linee guida di Polizia idraulica D.D.G. n° 8943 del 03/08/2007

Normative Statali

1. Regio Decreto 25 luglio 1904 n°523 e successive modificazioni e integrazioni e–
Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie;
2. R.D. 8 maggio 1904, n°368 e successive modificazioni e integrazioni
“Regolamento per l’esecuzione del T.U. della Legge 22 marzo 1900, n°195 e della Legge 7 luglio 1902, n°333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi”.
3. R.D. 11 dicembre 1933, n° 1775 e successive integrazioni e modificazioni *“Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”*
4. D.Lgs. Governo n° 152 del 2006 *“Norme in materia ambientale”*
5. D.L. 18 agosto 2000 n° 258 *“Disposizioni correttive e integrative del D.L. 11 maggio 1999, n°152, in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, a norma dell’articolo 1, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n° 128”*
6. D.L. 22 gennaio 2004, n°41 *“ Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n°137*
7. Autorità di Bacino del F. Po – Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico PAI
Norme Tecniche di Attuazione
8. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n°238 *“ Regolamento recante norme per l’attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n°36 in materia di risorse idriche.”*
9. Legge 26 febbraio 2004, n°45 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 dicembre 2003, n°354, recante disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l’amministrazione della giustizia”*



10. Legge 5 gennaio 1994, n°37 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*”

11. Legge 5 gennaio 1994, n°36 “*Disposizioni in materia di risorse idriche*”

ART 4. INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

Sono da considerarsi appartenenti al reticolo idrico minore, tutti i corsi d’acqua che non sono stati classificati nel reticolo idrico principale della provincia di Bergamo.

Gli elenchi costituenti il reticolo minore del Comune di Albano, sono riportati in forma tabellare; per ogni corso d’acqua sono definite le seguenti informazioni:

- **Numerazione progressiva:** contiene un codice alfanumerico che identifica ogni singolo corso d’acqua (il codice è costituito per le prime tre lettere dalla sigla del comune di appartenenza e da un numero progressivo);
- **Denominazione:** contiene il toponimo del corso d’acqua, così come indicato sulle cartografie allegate in scala 1:5.000;
- **Sbocco:** contiene l’indicazione del corpo ricettore;



Si riporta di seguito l'elenco dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore del Comune di Albano.

Elenco dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore

1. **Valle Zerra** - con sigla identificativa **ASA01**
2. **Valle Albano** – con sigla identificativa **ASA02**
3. **Valle Bolla** - con sigla identificativa **ASA03**
4. **Fosso Ranzucchello** - con sigla identificativa **ASA04**

<i>Num. Progr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Sbocco</i>
ASA01	Valle Zerra	Torrente Zerra
ASA02	Valle Albano	Valle Zerra
ASA03	Valle Bolla	Valle Albano
ASA04	Fosso Ranzucchello	Si spaglia
ASA05		Valle Albano
ASA06		Valle Albano
ASA07		Valle Albano
ASA08		Valle Albano
ASA09		Valle Albano
ASA10		Valle Albano
ASA11		Valle Albano
ASA12		Valle Albano
ASA13		Valle Albano
ASA14		Valle Zerra
ASA15		Valle Zerra
ASA16		Si spaglia
ASA17		Si spaglia
ASA18		Si spaglia



ART 5. CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE

Appartiene al reticolo idrografico principale il **Torrente Zerra - BG132** (*Corso d'acqua iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Bergamo con il n°341*), riportato nell'All. A della D.g.r. n°7/13950 del 1.08.2003.

Sul T. Zerra la polizia idraulica e gli atti autorizzativi e di concessione sono di competenza della Sede Territoriale della Regione Lombardia di Bergamo e sullo stesso **valgono le disposizioni del Regio Decreto 25 luglio 1904 n°523 e successive modificazioni e integrazioni – Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie**; le dd.gg.rr 7868/2002, 13950/2003 e successive mm. li..

ART 6. CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA E RELATIVE FASCE DI RISPETTO

Appartengono al reticolo di bonifica del "*Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca*" i seguenti corsi d'acqua riportati nell'All. D della D.g.r. n°7/7868 del 25.01.2002 individuati con il colore arancione nelle tavole

- 1. Roggia Borgogna - 430**
- 2. Roggia Passi Albana o Cavo Passi - 461**
- 3. Roggia Roncaglia – 453**
- 4. Roggia Seriola dei Prati - 454**

Sui suddetti corsi d'acqua la polizia idraulica, la manutenzione e gli atti autorizzativi e di concessione sono di competenza del "Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca", pertanto dovranno essere rispettate le prescrizioni indicate nel relativo regolamento di polizia idraulica, a cui si rimanda, il quale recepisce le disposizioni indicate dal R.D. n. 368 dell'8 maggio 1904. In particolare su tali corsi d'acqua il



Consorzio ha definito una fascia di rispetto pari a 10 m derogabile a 5 m in base al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- il corso presenta dimensioni dell'alveo relativamente contenute;
- il corso è dotato di portate d'acqua regolate da monte o ridotte durante buona parte dell'anno;
- il corso è caratterizzato dall'essere ramo secondario di derivazione da un ramo principale di superiore importanza;
- il corso è tombinato o coperto e attraversa aree urbanizzate

CAPITOLO II ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA DI COMPETENZA COMUNALE

ART 7. FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

La definizione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, indicate nelle allegate tavole 2, 3, 4, e tavola 5, si pone l'obiettivo di assicurare un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni alluvionali, il ripristino, la riqualificazione e la tutela delle caratteristiche del territorio e della risorsa idrica, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni. Le fasce di rispetto sono previste di 10,00 m su entrambi i lati di tutti i corsi d'acqua appartenenti al territorio di Albano. Una riduzione delle fasce del reticolo idrico minore è prevista solo esclusivamente per i tratti ricompresi nel Centro Storico e/o centro edificato, nella misura minima di 5,00 m previa verifica idraulica a supporto da inviare per l'approvazione.

Sono pertanto vietate nuove edificazioni ad una distanza inferiore 10,00 m dal corso d'acqua. Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.



ART 8. ATTIVITA' VIETATE

All'interno delle fasce fluviali precedentemente definite, sono da considerarsi vietate tutte quelle attività indicate dalle linee guida di polizia idraulica - D.d.g. n° 8943/2007

- a) La formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni della pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- b) Le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- c) Lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di dieci metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatori pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- d) La piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella nelle rispettive località stabilita, o determinata dall'autorità idraulica competente;
- e) Le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sotto banche lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
- f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
- g) Qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
- h) Le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
- i) Il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori;



- j) L'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minore di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
- k) Qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- l) I lavori od atti non autorizzati con cui si venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari.
- m) Lo stabilimento di molini natanti.

Sono assolutamente vietati interventi che prevedano l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene.

Dovranno essere vietate le nuove edificazioni ed i movimenti di terra in una fascia non inferiore a 10,00 m dal ciglio di sponda, intesa quale "scarpata morfologica stabile", o dal piede esterno dell'argine per consentire l'accessibilità al corso d'acqua. Sono altresì vietati gli interventi di tombinatura dei corsi d'acqua naturali. I tratti di corsi d'acqua naturali che risultano tombinati, dovranno essere verificati idraulicamente e l'Amministrazione competente, in base ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi strutturali di adeguamento necessari, privilegiando ovunque possibile il ripristino di sezioni di deflusso a cielo libero.

ART 9. INDIRIZZI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA

Lungo i corsi d'acqua del *Reticolo Idrografico Minore* dovrà essere salvaguardata la vegetazione spontanea sorta ai bordi dell'alveo, le macchie arbustive e boschive esistenti e di nuova formazione.

Sono ammessi tutti gli interventi di pulizia e di sostituzione delle piante naturalmente morte o deperite, con l'obbligo di ripiantumazione d'essenze uguali a quelle preesistenti sia in forma di macchia, sia in filare, oppure autoctone, in tutti gli altri casi.



ART 10. ATTIVITA' SOGGETTE AD CONCESSIONE COMUNALE

Attualmente le principali attività e le più significative opere che non si possono eseguire se non con concessione rilasciata dall'autorità idraulica competente sono le seguenti:

- a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
- c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera c);
- d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dall'opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;
- e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- f) La ricostruzione, tuttochè senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili, ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali.
- g) Il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo della intiera estirpazione delle chiuse abbandonate
- h) l'estrazione di ciotoli, ghiaia, sabbia e altro materiale nel letto di fiumi, torrenti e canali pubblici. L'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogni qualvolta riconosca poterne essere lesi il regime delle acque e gli interessi pubblici o privati.



- i) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti l'unghesse che possano promuovere il deperimento o recare pregiudizio alle vie alzaie ove esistano, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie.
- j) la realizzazione nonché ogni modifica delle seguenti opere
- Ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, ponti canali;
 - Attraversamenti dell'alveo con tubazioni e condotte interrato, sospese o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento;
 - Attraversamenti dell'Alveo con linee aeree elettriche, telefoniche o altri impianti di telecomunicazione;
 - Tubazioni aggraffate ai muri d' Argine che occupino l'Alveo in proiezione orizzontale;
 - Muri d' Argine ed altre opere di protezione delle sponde;
 - Opere di regimazione e difesa idraulica
 - Opere di derivazione e restituzione e scarico di qualsiasi natura
 - Scavi e demolizioni
 - Coperture parziali o tombature dei corsi d'acqua nei casi ammessi dall'autorità idraulica competente.
 - Chiaviche

– Opere vietate in modo assoluto

L'art. 96 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523 contiene l'elenco di tutte le attività assolutamente vietate e quindi non autorizzabili; si ricordano:

- lo sradicamento degli alberi per una distanza di 10 metri dalla quota di piena ordinaria e le piantagioni sugli argini;
- le fabbriche e gli scavi a distanza inferiore a 10 metri dal piede degli argini;
- le piantagioni e smovimento del terreno a distanza inferiore di 4 metri dal piede degli argini.



Per distanza dai piedi dell'argine si intende la distanza non solo dalle opere arginali, ma anche dalle scarpate morfologiche stabili (parere Consiglio di Stato 1 giugno 1988 e Cassazione 24 settembre 1969, n. 2494). In assenza di opere fisse, la distanza è da calcolare a partire dal ciglio superiore della riva incisa.

Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea o le linee fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione stabilita dagli artt. 93 e 96 del r.d., saranno determinate anche in caso di contestazione dall'Autorità Idraulica competente.

Tali distanze sono derogabili solo se previsto da discipline locali, come le norme urbanistiche vigenti a livello comunale.

A tal fine le deroghe, introdotte dall'elaborato che individua il reticolo minore, le fasce di rispetto sul reticolo minore e su quello principale e che stabilisce le relative norme di polizia idraulica, hanno effetto una volta recepite con apposita variante allo strumento urbanistico, previo parere obbligatorio e vincolante della Sede Territoriale competente per territorio.

Non risultano autorizzabili, anche in sanatoria, costruzioni realizzate entro le fasce di 10 metri, in assenza di previsioni urbanistiche che motivatamente lo consentano. Si ricorda che il divieto era contenuto sia nella legge 2448/1865, sia nel r.d. 523/1904

Si ricorda inoltre che l'art. 41 del d.lgs. 152/1999, confermato nel d.lgs. 152/2006, stabilisce che è vietata la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e per la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti.

Altre norme di riferimento sono quelle contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per le aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua (art. 9, commi 5, 6, 6-bis delle Norme di Attuazione del PAI, approvato con d.p.c.m. 24 maggio 2001).

Nel caso di opere vietate in modo assoluto, l'ufficio non esprime parere, ma si limita a comunicare che, tenuto conto di quanto previsto nella normativa (da citare), la realizzazione è vietata in modo assoluto e quindi la domanda deve essere respinta.

– Lavori e opere che possono essere eseguite previa concessione



Gli artt. 97 e 98 del r.d. 523/1904 elencano gli interventi ammessi con concessione, fra i quali, in particolare:

- la formazione di argini ed opere che occupano l'area del demanio idrico;
- le opere di derivazione d'acqua, i ponti e le opere di attraversamento in generale aeree e in subalveo (gasdotti, fognature, ecc.);
- l'estrazione di materiale inerte.

Tenuto conto delle opere vietate in modo assoluto, e' assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene.

Salvo piu` precise valutazioni di elementi di fatto, possono quindi astrattamente considerarsi consentiti:

- gli interventi che non siano suscettibili di influire ne' direttamente ne' indirettamente sul regime del corso d'acqua;
- le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, ne' provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalita` costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua;
- la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza, unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Conseguentemente a chi richiede di realizzare un muro verticale su un corso d'acqua deve essere richiesta:

1. la dimostrazione che non sono possibili alternative all'intervento richiesto;
 2. la verifica di compatibilita` idraulica (paragrafo 2 della direttiva dell'Autorita` di Bacino Criteri per la valutazione della compatibilita` idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B approvata con delibera dell'Autorita` di Bacino n. 2/99), finalizzata a quantificare gli effetti prodotti dall'intervento nei confronti delle condizioni idrauliche preesistenti;
- la realizzazione degli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere): quelli con luce superiore a 6 m dovranno essere



realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99).

Il progetto di tali interventi dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati in modo da avere un franco minimo di 1 m tra l'intradosso dell'opera e il livello previsto per l'acqua, con riferimento ad una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni.

Nel caso di corsi d'acqua "fasciati" la portata di riferimento dovrà essere quella prevista dall'Autorità di bacino nella definizione della fascia B (T = 200 anni).

Nel calcolo non potranno essere prese in considerazione opere di laminazione delle piene previste ma non realizzate. Si potrà valutare di volta in volta la possibilità di tenere in considerazione opere i cui lavori siano in fase di realizzazione.

Si ricorda che le verifiche idrauliche devono essere redatte e sottoscritte esclusivamente da un ingegnere iscritto all'albo. È comunque necessario verificare che le opere non comportino un significativo aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quella di progetto. Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive idrologiche di Autorità di Bacino e Regione.

In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso;
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.



Quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di importanza molto modesta (manufatti di dimensioni inferiori a 6 m), possono essere assunti tempi di ritorno inferiori ai 100 anni in relazione ad esigenze specifiche adeguatamente motivate.

In tali situazioni e` comunque necessario verificare che le opere non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante.

Nel caso di una nuova opera, il tecnico dovra` valutare che:

- l'inserimento della struttura sia coerente con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comporti alterazioni delle condizioni di rischio idraulico;
- le sollecitazioni di natura idraulica cui e` sottoposta l'opera siano coerenti con la sicurezza della stessa.

Nel caso di ponti esistenti, dovra` essere condotta una verifica sul fatto che l'attraversamento non provochi ostruzioni e condizionamenti delle modalita` di deflusso dell'alveo di piena incompatibili con le condizioni di sicurezza dell'area circostante e con le caratteristiche delle opere di difesa.

La verifica dovra` essere condotta per valutare:

- gli effetti del restringimento dell'alveo attivo e/o di indirizzamento della corrente;
- effetti di rigurgito a monte;
- compatibilita` locale con opere idrauliche esistenti.

Qualora la verifica di compatibilita` idraulica faccia emergere delle criticita` sull'intorno, il tecnico dovra` valutare:

- le condizioni di esercizio transitorio della struttura, sino alla realizzazione degli interventi di adeguamento progettati;
- i criteri di progettazione degli interventi correttivi e di adeguamento necessari.

L'analisi delle condizioni di esercizio transitorio va allegata alla concessione demaniale dell'opera e deve essere trasmessa agli organi locali di protezione civile affinche` ne tengano conto nell'ambito della redazione nei piani di previsione e prevenzione.

L'analisi delle condizioni di esercizio provvisorio deve contenere:



- la programmazione di interventi periodici di manutenzione dell'opera e dell'alveo del corso d'acqua in corrispondenza del ponte, per mantenere la massima capacità di deflusso, comprensivi dell'indicazione dei soggetti responsabili;
- la definizione di specifiche operazioni, correlate alla sicurezza idraulica, da compiere nell'ambito dello svolgimento delle funzioni periodiche di vigilanza e ispezione sullo stato di conservazione dell'opera, come definite dalla Circolare n. 34233 del 25 febbraio 1991 del Ministero dei Lavori Pubblici;
- la definizione degli scenari di piena probabili per le portate superiori a quelle per cui l'opera è compatibile, con particolare riferimento alle piene con tempo di ritorno di 200 e 500 anni (100 per i corsi d'acqua non fasciati); nell'ambito di tali scenari devono essere evidenziati in specifico i centri abitati e le infrastrutture circostanti coinvolte;
- la definizione del soggetto responsabile per la sorveglianza e la segnalazione degli stati idrometrici di guardia e di superamento delle condizioni di sicurezza;
- il riconoscimento della necessità eventuale di aggiornamenti periodici circa le condizioni di funzionalità idraulica dell'opera;
- l'installazione, in una sezione adeguata in prossimità del ponte, di un idrometro con l'evidenziazione del livello di guardia e di quello di superamento delle condizioni di sicurezza, per il quale deve essere sospesa l'agibilità del ponte; – la definizione dei tempi medi di preannuncio della piena (tempo di corrivazione del corso d'acqua) e dei tempi medi di crescita dell'onda di piena;
- la definizione dei limiti idraulici di completa funzionalità dell'opera. Nel caso in cui la verifica idraulica evidenzia elementi di inadeguatezza, deve essere predisposto un progetto di adeguamento contenente gli elementi correttivi necessari a rimuovere l'incompatibilità esistente. Tale progetto è bene che sia sviluppato con un grado di dettaglio sufficiente a chiarire inequivocabilmente le linee di intervento, ovvero ad un livello di "studio di fattibilità" comprensivo dell'indicazione degli importi economici, ai fini



dell'inserimento, da parte dell'Autorità di bacino, negli elenchi del quadro dei fabbisogni propedeutici alla programmazione finanziaria triennale.

Nel progetto devono essere ben evidenziati i rapporti causa/ effetto, cioè il collegamento tra la criticità e l'intervento scelto per la sua riduzione/rimozione, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'interesse storico – monumentale, se presenti.

– Scarichi

Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua, sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate. Per la qualità la competenza è della Provincia, ai sensi dell'art. 43, l.r. 26/2003 e in osservanza degli appositi regolamenti regionali.

La materia è normata dall'art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, al quale si rimanda, e che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino.

In ogni caso, nelle more dell'emanazione della suddetta direttiva e in assenza di più puntuali indicazioni, si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle acque, che indica i parametri di ammissibilità di portate addotte ai corsi d'acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica.

I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
- 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

I suddetti limiti sono da adottare per tutti gli scarichi non ricadenti nelle sotto elencate zone del territorio regionale:

- aree montane;
- portate direttamente scaricate su laghi o sui fiumi Ticino, Adda, Brembo, Serio, Cherio, Oglio, Mella, Chiese, Mincio.

Inoltre dovrà essere verificata, da parte del richiedente l'autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.



Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e il progetto dovrà prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) atti ad evitare l'innescò di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

– **Autorizzazione Paesaggistica**

Il vincolo riguarda i corsi d'acqua iscritti agli elenchi delle acque pubbliche (r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775) e/o che si trovano in aree di tutela ambientale; pertanto gli interventi e le opere da realizzare in dette aree dovranno acquisire l'autorizzazione ai sensi delle legge 31/85 e d.lgs. 42/04.

Non sono soggetti a tale vincolo:

- i tratti dei corsi d'acqua iscritti agli elenchi delle acque pubbliche e derubricati (d.g.r. 25 luglio 1986, n. 4/12028, pubblicata sul 2o Supplemento Straordinario al n. 42 del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 15 ottobre 1986);
- i corsi d'acqua divenuti pubblici ai sensi dell'art. 1 della legge 36/94;
- i tratti di corsi d'acqua che attraversano aree urbane classificate dal PRG "centro storico" e "aree di completamento";
- opere realizzate, da sanare o da rinnovare, prima dell'imposizione del vincolo.

La competenza relativa al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è stata definita con d.g.r. 2121/2006 (3o Supplemento Straordinario al n. 13 del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 31 marzo 2006).

Qualora le opere oggetto di concessione ricadano in una delle fattispecie elencate negli allegati A e B del d.P.R. 12 aprile 1996,

le stesse sono da assoggettare a procedura di VIA

Potranno in generale essere consentiti gli interventi che non siano suscettibili né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua. Potrà altresì essere consentita la realizzazione di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali



opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative d'intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Le domande per l'ottenimento dell'Autorizzazione ai soli fini idraulici per la realizzazione di opere di regimazione fluviale di corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore dovranno essere predisposte come indicato nell'apposito modulo



ART 11. ATTRAVERSAMENTI DI CORSI D'ACQUA

Gli attraversamenti aerei dei corsi d'acqua (ponti, gasdotti, fognatura, tubature e infrastrutture a rete in genere) con luce superiori a 6,00 m dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino del Fiume Po allegata alla deliberazione n. 2/99 in data 11 maggio 1999. Nel caso di attraversamenti realizzati con manufatti aventi luce inferiore a 6,00 m, è facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere l'applicazione in tutto o in parte della suddetta direttiva. In qualunque caso, il progetto di tali interventi dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica che consideri una portata di progetto per le verifiche idrauliche del ponte calcolata per un tempo di ritorno non inferiore a 200 anni.

In casi eccezionali, quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di importanza molto modesta, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori in relazione ad esigenze specifiche adeguatamente motivate; in tali situazioni è comunque necessario verificare che le opere non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quella di progetto.

L'insieme delle opere costituenti l'attraversamento non deve comportare condizionamenti al deflusso della piena e indurre modificazioni dell'assetto morfologico dell'alveo. Dovrà essere garantito un franco idraulico di 1 metro tra l'intradosso delle strutture e la quota di massima piena verificata con un tempo di ritorno di 100 anni. L'orientamento delle pile (ed eventualmente delle spalle) deve essere parallelo al filone principale della corrente. Nel caso in cui la verifica di compatibilità idraulica degli attraversamenti esistenti non è adeguata rispetto alle prescrizioni precedentemente indicate, l'Amministrazione competente al rilascio del parere idraulico di compatibilità (nulla-osta idraulico) definisce le condizioni di esercizio transitorio delle opere, valide fino alla realizzazione degli interventi di adeguamento. La soluzione di intervento deve essere definita in funzione del grado di inadeguatezza riscontrato e delle caratteristiche della struttura esistente.

Nel caso di attraversamenti dei corsi d'acqua realizzati sotto l'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.



Le domande per l'ottenimento dell'Autorizzazione ai soli fini idraulici per l'attraversamento di corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore dovranno essere predisposte come indicato nell'allegato.

ART 12. TOMBINATURE

Ai sensi dell'art 115 del D.lgs 152/2006 è vietata la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità. Potranno essere consentiti gli intubamenti qualora ne venga documentata la necessità per motivi di incolumità delle persone, igiene e salute pubblica, accertata la compatibilità idraulica e comprovato il miglioramento dell'assetto del territorio interessato.

ART 13. RECINZIONI

Le recinzioni (senza muratura al piede), cioè realizzate con pali amovibili e rete metallica dovranno essere realizzate ad una distanza non inferiore a 4 m dal ciglio superiore della sponda incisa (o piede esterno dell'argine) con obbligo di mantenere costantemente libera tale fascia da ogni e qualsivoglia impedimento provvisorio. La fascia di rispetto idraulico di 4 m resta in manutenzione al richiedente e lungo la stessa non dovranno essere messe a dimora piantagioni o arbusti di altro genere, né dovranno essere poste cordone, pavimentazioni o qualsivoglia tipo di costruzione, anche a titolo precario, per consentire il transito di mezzi manutentori del comune ed il deposito di eventuale materiale di risulta da espurghi e diserbi.

ART 14. RIPRISTINO DI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 14 della legge 47/85.

ART 15. AUTORIZZAZIONE PAESISTICA

Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico, il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione



Lombardia – Direzione Territorio e Urbanistica – U.O. Sviluppo Sostenibile del Territorio o, se l'opera rientra tra quelle sub-delegate, dagli Enti competenti individuati dalla L.R. 18/1997 e dalle successive modificazioni in relazione ai disposti della D.G.R. di riferimento e dal D.Lgs n° 490 del 29 ottobre 1999.

Il T. Zerra appartenente al *Reticolo Idrografico Principale* è soggetto a vincolo paesistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c) del D.L. 22 gennaio 2004, n°41 - Codice dei beni culturali e del paesaggio. I corsi d'acqua del *Reticolo idrografico Minore* e i canali di bonifica che ricadono all'interno della fascia di 150 m del T. Zerra saranno quindi soggetti a vincolo paesistico. Essendo le aree boscate, così come definite dall'art.3 della L.R. 28 ottobre 2004, n°27, sottoposte a vincolo paesistico ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera g) del sopra citato D.L. 41/2004 dove il T. Zerra e i corsi d'acqua appartenenti al *Reticolo Idrografico Minore* interessano aree boscate sono di conseguenza sottoposti a tutela paesistica. Le opere e gli interventi da realizzarsi su tali corsi d'acqua, esclusi quelli indicati all'art.140 del D.L. 41/2004, dovranno ottenere apposito atto autorizzativo nei modi previsti dalla D.g.r. del 25 luglio 1997 n° 6/30194 "*Deleghe della Regione agli enti locali per la tutela del paesaggio. Criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative ai sensi della legge regionale 9 giugno 1997, n° 18*", tenendo conto, dove presenti, delle due tipologie di vincolo [lettera c) e lettera g) dell'art. 142]. Infine nelle zone sottoposte a Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 30.12.1923 n°3267 si dovrà ottenere lo svincolo da parte della Provincia di Bergamo.

ART 16. PROCEDURE PER CONCESSIONI NEL CASO DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO

La richiesta di realizzare opere che necessitino di occupazione di aree demaniali, dovrà essere presentata presso l'Amministrazione Comunale e dovrà essere predisposta come modello predisposto dal Comune.



Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti delle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L'Amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione (parte III d.lgs. 152/2006).

Qualsiasi modifica dei corsi idrici dovrà in ogni modo essere comunicata alla sede Territoriale di Bergamo per l'emissione del parere di Variante allo Studio.



CAPITOLO III RICHIESTA NULLA-OSTA E INDICAZIONE DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA

ART 17. RICHIESTA DI NULLA-OSTA

- **Attraversamenti aerei**
- **Attraversamenti in sub-alveo**
- **Viabilità**
- **Viabilità sotterranea**
- **Transito di sommità arginale**

- 1) La richiesta di nulla-Osta, per le varie tipologie, deve essere richiesta al Comune competente per territorio in triplice copia, utilizzando gli appositi moduli allegati.
- 2) L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività, che ne assume obblighi e diritti.
- 3) Ove tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico, l'autorizzazione è rilasciata in capo al Consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati e del gestore della condotta di scarico
- 4) Ove tra più stabilimenti venga utilizzato un unico manufatto per lo scarico in fognatura, l'autorizzazione è rilasciata ad ogni singola attività che dovrà avere apposito pozzetto di controllo prima dell'unione dei propri reflui con quelli derivanti dalle altre unità.
- 5) Il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune competente per territorio può trasmettere copia della richiesta di autorizzazione agli Enti preposti in materia per eventuali pareri. Il Comune entro 60 gg. dal ricevimento della pratica, esamina la documentazione, effettua eventuali sopralluoghi e analisi che si rendono necessari.
- 4) Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria tecnica delle domande d'autorizzazione previste dal presente Regolamento sono a carico del richiedente. A corredo della domanda, il richiedente, oltre alla documentazione tecnica deve allegare una ricevuta di versamento effettuata a favore del Comune relativa all'acconto per l'apertura dell'istruttoria pari a **€ 51,64=**. In caso di mancato versamento, il



- Comune non può provvedere al rilascio del parere pertanto i tempi per il rilascio del parere vengono interrotti per riprendere dopo il versamento.
- 5) La presentazione di domanda di richiesta di nulla-osta parere idraulico non correttamente completa dalla documentazione di cui sopra o non adeguatamente integrata delle informazioni richieste nei tempi e modi fissati dal Comune è motivo di decadenza e archiviazione della stessa.
 - 6) L'autorizzazione o il diniego vengono rilasciati al richiedente per iscritto dal Comune, entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta, dopo l'accertamento della corrispondenza della documentazione presentata e dopo l'accertamento del versamento a conguaglio. Qualora vengano richieste integrazioni o formulate osservazioni sia da parte del Comune e/o altri Enti interessati, il termine di 90 giorni viene sospeso per riprendere ex novo a partire dalla data di presentazione dell'integrazione stessa.
 - 7) L'autorizzazione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi e la ditta richiedente deve tenere sollevata ed indenne la Pubblica Amministrazione da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa autorizzazione e del suo esercizio.
 - 8) La concessione idraulica con occupazione permanente di area demaniale viene assentita per un periodo massimo di anni 19 con possibilità di proroga. Per le opere di pubblica utilità, realizzate da un ente pubblico, la durata può essere elevata ad anni 30. Rimane comunque sempre a discrezione dell' Autorità idraulica, la valutazione di una diversa durata a seconda del singolo provvedimento concessorio.
 - 9) L'autorizzazione è nominale e pertanto non può essere ceduta. Nel caso di rinuncia, decadenza o revoca dell'autorizzazione, la ditta deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Comune, alla demolizione delle opere realizzate e al ripristino dello stato originario dei luoghi.
 - 10) Sono a carico del richiedente tutte le spese attinenti e conseguenti all'autorizzazione, ivi comprese le spese di registrazione dell'atto autorizzativo



ART 18. SANZIONI

- 1) Chiunque apre o comunque effettui scarichi di acque senza l'autorizzazione e/o parere idraulico, effettui attraversamenti aerei od in subalveo o quant'altro intervento che rientri nella disciplina della polizia idraulica, ovvero continui ad effettuare o mantenere quanto suindicato dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa.

Prima di attuare le misure di cui sopra, il Responsabile del Servizio del Comune, per quanto di rispettiva competenza, comunica per iscritto le contestazioni rilevate e concede al richiedente un termine di 15 giorni entro cui presentare eventuali osservazioni e/o opposizione. Qualora entro tale termine non pervenga alcuna osservazione o le stesse non risultino fondate, il Responsabile del Servizio del Comune dà atto alla procedura di revoca dell'autorizzazione e all'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi.



ART 19. CANONI DI POLIZIA IDRAULICA

Il rilascio di concessioni e autorizzazioni di polizia idraulica è subordinato al pagamento di un importo (cauzione) pari alla prima annualità del canone, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine dell'autorizzazione o concessione medesima. I Canoni di polizia idraulica relativi al reticolo idrico minore sono di seguito riportati:

Il canone:

- è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d.l 2 ottobre 1981, n° 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n° 692)
- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento; per le autorizzazioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascuno mese di validità del provvedimento autorizzativo; la frazione di mese deve intendersi per intero (l.r. 17 dicembre 2001, n° 26)
- la cauzione presentata a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti di autorizzazione, è dovuta per importi superiori a EURO 258,23 (l.r. 17 dicembre 2001, n° 26)



CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA

(D.G.R. 25.01.2002 n° 7/7868 e D.G.R. 01/08/2003 n° 7/13950)

		Autorizzazione ai soli fini idraulici (senza occupazione di aree demaniali)	Concessione aree demaniali (con occupazione aree demaniali)*	
			Canone	Imposta Regionale
A	Attraversamenti aerei			
A.1	Linee elettriche con tensione sino a 30.000 V	€ 62,87	€ 31,44 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)	
A.2	Linee elettriche con tensione superiore a 30.000 V sino a 150.000V	€ 82,13	€ 41,07 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)	
A.3	Linee elettriche con tensione superiore a 150.000 V sino a 250.000 V	€ 125,74	€ 62,87 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,15 per ogni traliccio)	
A.4	Linee elettriche con tensione superiore a 250.000 V	€ 188,60	€ 94,30 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)	
A.5	Linee telefoniche	€ 125,74	€ 62,87 + (€ 35,49 per ogni palo / € 87,05 per ogni traliccio)	
A.6	Seggiovie, funivie, teleferiche per trasporto persone e/o cose	€ 418,78	€ 418,78	
A.7	Piccole teleferiche	€ 125,74	€ 125,74	
A.8	Palorci	€ 62,87	€ 62,87	
A.9	Ponte canale, gasdotti, olodotti, acquedotto, fognature			
A.9.1	- fino a 1.000 mm di diametro	€ 7,10 al ml (canone minimo € 52,37)	€ 7,10 al ml (canone minimo € 52,37)	
A.9.2	- oltre i 1.000 mm di diametro	€ 11,66 al ml (canone minimo € 52,37)	€ 11,66 al ml (canone minimo € 52,37)	
A.10	Passerella o ponticello ciclopeditone (larghezza pari a quella indicata dal codice della strada per le piste ciclabili: largh.1,50l)			
A.10.1	- uso agricolo	€ 125,74	€ 125,74	
A.10.2	- uso agricolo all'interno dello stesso fondo	€ 62,87	€ 62,87	
A.10.3	- uso familiare/ residenziale/ uso pubblico	€ 125,74	€ 125,74	
A.10.4	- uso commerciale o industriale	€ 209,90	€ 209,90	
A.11	Ponte carreggiabile sino ad una superficie di 20 m ²			
A.11.1	- uso agricolo	€ 125,74	€ 125,74	
A.11.2	- uso familiare/ residenziale/pubblico	€ 125,74	€ 125,74	
A.11.3	- uso commerciale o industriale	€ 209,90	€ 209,90	
	Per la parte eccedente i 20 m ² , al canone va aggiunto:			
A.11.1.1	- uso agricolo	€ 3,04 al m ²	€ 3,04 al m ²	
A.11.2.1	- uso familiare/ residenziale/ pubblico	€ 5,07 al m ²	€ 5,07 al m ²	
A.11.3.1	- uso commerciale o industriale	€ 10,14 al m ²	€ 10,14 al m ²	
A.12	Attraversamento con cavi o tubazioni ancorate o annegate entro manufatti esistenti (ponti ecc)			
A.12.1	- fino a 100 mm di diametro	€ 2,03 al ml (canone minimo € 52,37)	€ 2,03 al ml (canone minimo € 52,37)	
A.12.2	- oltre i 100mm di diametro	€ 2,54 al ml (canone minimo € 52,37)	€ 2,54 al ml (canone minimo € 52,37)	

L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare



A.13	Altro attraversamento aereo	€ 125,74	€ 125,74	
NOTE: Gli stessi canoni si applicano in caso di occupazione di aree demaniali in senso longitudinale al corso d'acqua: nel caso in cui l'attraversamento preclude o rende difficoltoso l'utilizzo o il transito sull'area demaniale sottesa si dovrà istituire una pratica di occupazione di area demaniale				
		Autorizzazione ai soli fino idraulici (senza occupazione di aree demaniali)	Concessione aree demaniali (con occupazione aree demaniali)	
			Canone	Imposta regionale
B	Attraversamenti in sub-alveo			
B.1	Linee tecnologiche	€ 125,74	€ 125,74	
B.2	Linee elettriche	€ 125,74	€ 125,74	
B.3	Linee telefoniche	€ 125,74	€ 125,74	
B.4	Acquedotti	€ 125,74	€ 125,74	
B.5	Fognature	€ 125,74	€ 125,74	
B.6	Gasdotti	€ 125,74	€ 125,74	
B.7	Oleodotti	€ 125,74	€ 125,74	
B.8	Cunicoli tecnologici	€ 209,90	€ 209,90	
B.9	Sifoni	€ 209,90	€ 209,90	
B.10	Sottopassi pedonali (larghezza pari a quella indicata dal codice della strada per le piste ciclabili: 3m)			
B.10.1	- uso agricolo		€ 125,74	
B.10.2	- uso familiare/ residenza/ uso pubblico		€ 125,74	
B.10.3	- uso commerciale o industriale		€ 209,90	
B.11	Sottopassi carreggiabili fino a una superficie di 20m ² :			
B.11.1	- uso agricolo		€ 125,74	
B.11.2	- uso familiare/ residenziale/ uso pubblico		€ 125,74	
B.11.3	- uso commerciale o industriale		€ 209,90	
	Per la parte eccedente i 20 m ² , al canone va aggiunto:			
B.11.1.1	-uso agricolo		€ 3,04 al m ²	
B.11.2.1	- uso familiare/residenziale/uso pubblico		€ 5,07 al m ²	
B.11.3.1	- uso commerciale o industriale		€ 10,14 al m ²	
B.12	Altro attraversamento in sub-alveo	€ 125,74	€ 125,74	
	NOTE Se posizionate in territorio demaniale o in alveo in senso longitudinale al corso d'acqua, al canone va aggiunto: manufatti fino a 100mm di diametro € 1,01 al ml- superiore a 100mm € 2,03 al ml; nel caso in cui il manufatto, l'opera non sia completamente sepolto/a sotto la livelletta dell'alveo si dovrà istituire una pratica di occupazione di area demaniale,			
C	Tombinature			
C.1	Uso viabilistico, parcheggio, area attrezzata		€ 5,07 al m ² (canone minimo € 125,74)	
C.2	Uso residenziale/ industriale		Canone= superficie x 1/12 valore unitario area (1) (canone minimo € 209,90)	
	Qualora sull'area insista un corpo fabbrica o una sua porzione il canone dovrà essere il seguente: canone= superficie x 1/12 valore unitario area (1) + superficie demaniale occupata dal corpo fabbrica x 1/12 valore unitario corpo fabbrica (2)			
C.3	Uso agricolo		canone da calcolarsi ai sensi della legge 3 maggio 1982, n° 203 e successive modifiche (3) (canone minimo € 68,87)	
D	Transito di sommità arginale			
D.1	Singole autorizzazioni di transito		€ 125,74	
E	Rampe di collegamento agli argini dei corsi d'acqua			
E.1	Pedonale		€ 78,59	
E.2	Carrabile		€ 130,82	
	nel caso di più rampe va aggiunto:			
E.1.1	- pedonale		€ 39,30 per rampa	
E.2.1	- carrabile		€ 65,91 per rampa	

L' imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare



NOTE	Anche se con doppio sbocco sulla sommità purchè confluenti in un unico punto al piede esterno dell'argine; nel caso di rampa adibita ad uso commerciale e/o industriale il canone è aumentato del 30%		
F	Sfalcio erbe- taglio piante		
F.2	Sfalcio erbe e arbusti		€ 20,94 ha (canone minimo €52,37)
F.2	Taglio piante		€ 500 ha (canone minimo €52,37)
		Autorizzazione ai soli fini idraulici (senza occupazione di aree demaniali)	Concessione aree demaniali (con occupazione aree demaniali) Canone Imposta regionale
	su sponde, argini, sommità arginali e aree di asservimento idraulico (4)		
G	Scarichi acque		
G.1	Acque meteoriche e scarichi fognature privati	€ 62,87	€ 62,87
G.2	Scolmatori troppo pieni acque fognature	€ 251,47	€ 251,47
G.3	Acque fognarie provenienti da depuratori gestiti da Enti pubblici		
G.3.1	-fino a 5.000 ab	€ 251,47	€ 251,47
G.3.2	- tra i 5.000 e i 50.000 ab	€ 367,07	€ 367,07
G.3.3	- tra i 50.000 e i 100.000 ab	€ 734,14	€ 734,14
G.3.4	- oltre i 100.000 ab	€ 1.468,27	€ 1.468,27
G.4	Scarichi acque industriali o provenienti da depuratori o da impianti fognari gestiti da privati (escluse le derivazioni d'acqua)	€ 262,12 m ³ /sec (canone minimo € 262,12)	€ 262,12 m ³ /sec (canone minimo € 262,12)
G.5	Scarichi acque per attività proprie dell'imprenditore agricolo (escluse le derivazioni d'acqua)	€ 251,47	€ 251,47
G.6	Altri scarichi	€ 262,12 m ³ /sec (canone minimo € 262,12)	€ 262,12 m ³ /sec (canone minimo € 262,12)
NOTE	I canoni sono riferiti per una singola bocca di scarico; gli scarichi nel terreno per sistemazioni agricole, da parte di imprese iscritte nel registro delle Aziende Agricole, sono esenti dal pagamento del canone; per i corsi d'acqua gestiti da Consorzi di Bonifica, i soggetti gravati da contributi di bonifica sono tenuti al versamento del canone solo nel caso che il manufatto di scarico occupi area demaniale.		
H	Ulteriori casi di occupazione aree demaniali		
H.1	Area per uso agricolo		canone da calcolarsi ai sensi della legge 3 maggio 1982, n° 203 e successive modifiche (3) (canone massimo € 52,37)
	Per il rilascio di nuove concessioni e per i rinnovi inerenti le pertinenze idrauliche ad uso pioppicoltura, dovrà essere richiesto preventivo parere all'Autorità di Bacino secondo le modalità che saranno disposte da specifiche direttive dell'Autorità stessa		
H.2	Aree per uso non agricolo		Canone=superficie x 2% valore unitario area (1) (canone minimo € 125,74)
	Qualora sull'area insista un corpo fabbrica o una sua porzione il canone dovrà essere il seguente: canone= superficie x 2% valore unitario area (1) + superficie demaniale occupata dal corpo fabbrica x 2% valore unitario corpo fabbrica (2)		
H.3	Posa bilancioni di pesca in riva a corsi d'acqua (media mt. 15x15)		€ 392,93
H.4	Cartelli pubblicitari:		
H.4.1	- monofacciali fino a 5 m ² di superficie		€ 91,26 al m ² (canone minimo €91,26)
H.4.2	- bifacciali fino a 5 m ² di superficie		€ 146,02 al m ² (canone minimo € 146,02)
	Parte eccedente i 5 m ² di superficie: monofacciali € 35,00 m ² , bifacciali € 56,00 m ²		
H.5	Pali di illuminazione (per ogni palo)		€ 35,49
H.6	Appostamenti fissi di caccia (previa autorizzazione della provincia):		
H.6.1	- con capanno		€ 655,05
H.6.2	- senza capanno		€ 392,93
H.7	Muri di contenimento e difese spondali:		

L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare



H.7.1	- per pertinenze idrauliche ad uso agricolo		canone da calcolarsi ai sensi della legge 3 maggio 1982, n° 203 e successive modifiche (3) (canone minimo € 52,37)	
H.7.2	- per pertinenze idrauliche ad uso diverso		Canone=superficie x 2% valore unitario area (1) (canone minimo € 104,74)	
H.8	Occupazione in area demaniale in aree protette (rif. art. 41, comma 3, d.lgs. 11 maggio 1999, n° 52 e successive mod.)		gratuito	
		Autorizzazione ai soli fini idraulici (senza occupazione di aree demaniali)	Concessione aree demaniali (con occupazione di aree demaniali)	
			Canone	Imposta regionale
H.9	Occupazione area demaniale per interventi di ripristino e recupero ambientale realizzati da enti pubblici ai fini del rimboschimento		gratuito	L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare
H.10	Guadi/selciatoni (massi annegati in cls) con traversa di fondo o manufatti e opere artificiali (deve esserci un'opera di presidio)		€ 62,87	
H.11	Recinzioni, ringhiere, parapetti o simili lungo gli argini		€ 1,50 ml (canone minimo € 52,37)	
H.12	Altre occupazioni di aree demaniali		€ 111,54 ha (canone minimo € 52,37)	
(1)	Valore unitario dell'area calcolato utilizzando il valore di mercato, mediante la stima comparativa delle aree limitrofe della zona, considerato per la determinazione dell' I.C.I.			
(2)	Valore unitario del corpo della fabbrica calcolato utilizzando il valore di mercato, mediante la stima comparativa delle aree limitrofe della zona, considerato per la determinazione dell' I.C.I.			
(3)	In particolare sono da applicare gli articoli n°9, 10, 13, della legge 3 maggio 1982, n° 203 "Norme sui contratti agrari" e successive modificazioni e l'art. 6 d.lgs. 18 maggio 2001, n° 228.			
(4)	Nel caso di rilevati arginali la concessione deve comprendere il taglio sugli argini (lato campagna e lato fiume) e sulla sommità arginale. Nel calcolo della superficie utile, ai fini della determinazione del canone, non deve essere considerata la superficie dell'argine lato fiume nonché la sommità arginale; per asservimento idraulico si intende la fascia di 10 m, di cui al r.d. 25 luglio 1904, n° 523, fascia che va conteggiata, qualora sia area demaniale, dal piede esterno dell'argine o dal ciglio della sponda del corso d'acqua, nel caso non vi sia argine.			

NOTE GENERALI

- ⇒ Il canone annuo, per tutte le opere di pubblica autorità, realizzate da Enti pubblici, non potrà essere inferiore a € 52,37 e non superiore al 10% di quello risultante applicando i valori del presente allegato (d.g.r. 12 aprile 2002, n° 8743).
- ⇒ I canoni sopraelencati sono assoggettati a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori di € calcolati distintamente dall' Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d.l. 2 ottobre 1981, n° 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n° 692).
- ⇒ I canoni di occupazione di area demaniale comprendono anche l'indennità di servitù implicitamente costituita sull'area demaniale a favore del privato.
- ⇒ Per quanto concerne i canoni regionali di escavazione di materiali inerti degli alvei dei corsi d'acqua (calcolati per Provincia), gli stessi dovranno fare riferimento agli ultimi provvedimenti in materia del Direttore Generale Territorio e Urbanistica.
- ⇒ Non sono ammesse occupazioni di aree demaniali per attraversamenti longitudinali e trasversali che riducano la sezione dell'alveo.
- ⇒ Per quanto riguarda le tombinature, premesso che se le opere di tombinatura sono regolarmente autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n° 152/1999, non è possibile ordinarne la rimozione, in tutte le altre situazioni è vietata la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti.
- ⇒ **Nei casi non ricompresi nella presente tabella si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso e determina il relativo canone da applicarsi.**



ART 20. POTERI DEL SINDACO - RISANAMENTO ABITATO

Il Sindaco, purchè in rispetto di tutta la normativa di Polizia Idraulica a partire dal R.D. n° 523/1904 ad oggi, può emanare speciali ordinanze altresì su proposta dell'A.S.L. o quant'altri inerenti la disciplina della Polizia Idraulica, ovvero dopo acquisito il parere degli stessi, per le seguenti circostanze:

- soppressione, anche anticipata rispetto all'allacciamento in corsi d'acqua superficiali, di pozzi, vasche o fosse biologiche, ritenuti pericolosi per la salute dei cittadini e/o inquinanti per le acque potabili;
- rimozione di cause d'insalubrità delle acque o delle abitazioni, compresa la rimozione delle materie luride di fogne già abbandonate, o da abbandonarsi in seguito all'allacciamento fognario. Pozzi neri, fosse biologiche, ecc., dismessi devono essere bonificati, e riempiti di terra o di altri materiali inerti;
- chiusura o ricostruzione di canali o tubi di scarico;
- realizzazioni di briglie, ponti, attraversamenti, aree di occupazioni temporali, canalizzazioni sotterranee, viabilità nel caso in cui si verificano calamità naturali.



ART 21. RICHIAMO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica, fermo restante che l'autorizzazione non determina alcuna servitù.

Eventuali normative nazionali e regionali, che venissero emanate dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono da ritenersi immediatamente modificative dello stesso, il quale solo in prosieguo verrà formalmente adeguato alle nuove normative con le delibere necessario e conseguenti.

Gli allegati hanno natura esemplificativa e potranno essere modificati e/o sostituiti con delibera purchè in ottemperanza delle " Linee guida di polizia idraulica " vedasi ddg n° 8943/2007.

Per quanto non sia espressamente previsto nel presente Regolamento, si osservano le disposizioni stabilite dalla vigente normativa statale e regionale.



ART 22. INTERFERENZA DEL RETICOLO CONSORTILE

L'Amministrazione Comunale non è responsabile dei danni a persone o cose provocate, anche accidentalmente, da cause riconducibili alla scarsa manutenzione dei corsi d'acqua gestiti dal Consorzio di Bonifica della media Pianura Bergamasca individuati nell'allegato D del D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868.

L'Amministrazione Comunale non è altresì responsabile di danni causati dalla errata gestione di tutte quelle opere esistenti necessarie alla regolazione dei deflussi di portata a scopo irriguo.



CAPITOLO IV MODIFICAZIONI E SPOSTAMENTI DELL'ALVEO, SDEMANIALIZZAZIONI

ART 23. MODIFICAZIONI, SPOSTAMENTI DELL'ALVEO E SDEMANIALIZZAZIONI

Ai sensi della Legge 5 gennaio 1994, n°37 "*Norme per la tutela delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*" è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico e quindi dell'alveo dei corsi d'acqua appartenenti al *Reticolo Idrografico Minore* nonché la sua alienazione e non può essere oggetto di diritti da parte di soggetti privati. Spostamenti e modificazioni dell'alveo potranno essere eseguiti esclusivamente dall'Amministrazione Comunale e i nuovi limiti dell'area demaniale dovranno essere proposti all'Agenzia del Demanio che provvederà con specifico decreto alla dismissione del vecchio alveo, previo parere vincolante alla variante allo Studio del reticolo Minore da parte della sede Territoriale di Bergamo, da demanio pubblico a demanio patrimoniale, con conseguente possibilità di alienazione. Per quanto riguarda le richieste di sdemanializzazione di tratti di corsi d'acqua del *Reticolo Idrografico Minore* dovranno essere inviate all'Agenzia del Demanio e l'Amministrazione Comunale dovrà dare il nulla osta idraulico.

ART 24. TERRENI ABBANDONATI O ACQUISITI DAI CORSI D'ACQUA PUBBLICI APPARTENENTI AL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE

Con riferimento a quanto stabilito dall'art.1, 3 e 4 della Legge 5 gennaio 1994, n°37 "*Norme per la tutela delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*, i terreni abbandonati o acquisiti dai corsi d'acqua pubblici appartenenti al *Reticolo Idrografico Minore* indicati all'art. 6 sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall'attività antropica ivi comprendendo anche i



COMUNE DI
ALBANO S.A.

P.G.T.
RIM - REGOLAMENTO
A CURA DI DOTT. DIEGO MARSETTI REL. RG/8302-REV01/10

terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento appartengono al demanio pubblico senza che i proprietari dei terreni confinanti possano reclamarne il terreno perduto.



COMUNE DI
ALBANO S.A.

P.G.T.
RIM - REGOLAMENTO
A CURA DI DOTT. DIEGO MARSETTI REL. RG/8302-REV01/10

COMUNE DI ALBANO

**Modello 1 Autorizzazione ai soli fini idraulici per la
realizzazione di opere di regimazione
fluviale**



COMUNE DI
ALBANO S.A.

P.G.T.
RIM - REGOLAMENTO
A CURA DI DOTT. DIEGO MARSETTI REL. RG/8302-REV01/10

COMUNE DI ALBANO

**Modello 2 Autorizzazione ai soli fini idraulici per
l'attraversamento di corso d'acqua**



COMUNE DI
ALBANO S.A.

P.G.T.
RIM - REGOLAMENTO
A CURA DI DOTT. DIEGO MARSETTI REL. RG/8302-REV01/10

COMUNE DI ALBANO

**Modello 3 Nulla Osta ai soli fini idraulici per lo scarico
in corso d'acqua**



COMUNE DI
ALBANO S.A.

P.G.T.
RIM - REGOLAMENTO
A CURA DI DOTT. DIEGO MARSETTI REL. RG/8302-REV01/10

COMUNE DI ALBANO

**Modello 4 Autorizzazione ai soli fini idraulici per
occupazione di aree demaniali**



COMUNE DI
ALBANO S.A.

P.G.T.
RIM - REGOLAMENTO
A CURA DI DOTT. DIEGO MARSETTI REL. RG/8302-REV01/10

COMUNE DI ALBANO

Allegato A Regolamento Consorzio di Bonifica